

nella misura in cui sono necessari ai fini di cui agli articoli da 95 a 100 e se detta parte contraente applica tali articoli.

La soluzione proposta dal Regno Unito fa sì che quest'ultimo possa trattare i dati riguardanti l'articolo 96 in violazione dell'articolo 94 dell'accordo di Schengen.

Nel suo parere l'ACC ha inoltre sottolineato che va difeso il principio secondo il quale un individuo può esercitare i propri diritti in ogni Stato Schengen. Si deve prevedere una procedura in base alla quale le richieste di accesso e di verifica riguardanti i dati di cui all'articolo 96 possono essere inoltrate tramite il commissario per la protezione dei dati nel Regno Unito.

CAPITOLO II: ATTIVITÀ DI CONTROLLO

II.1. Controllo del C.SIS

Nel 1999 un gruppo tecnico costituito di esperti delle autorità di controllo nazionali ha proceduto al controllo del C.SIS. La relazione sulla visita di controllo, di carattere riservatissimo, è stata approvata nel febbraio 2000 e trasmessa, unitamente ad una sintesi, al Comitato dell'articolo 36. Del suo esame è stato incaricato il Gruppo SIS del Consiglio, la cui risposta del 10 maggio è stata trasmessa all'ACC dal Comitato dell'articolo 36.

L'ACC giudica incoraggiante il seguito che è stato dato alla sua ultima relazione sulla visita di controllo della C.SIS, e in particolare alle sue raccomandazioni. Ha rilevato con soddisfazione che 10 di queste sono state già adottate nel C.SIS I, mentre deplora che altre cinque non possono per il momento essere messe in pratica, anche se la situazione dovrebbe evolvere in senso positivo, probabilmente già per il SIS II al più tardi.

Seppur consapevole che l'attuazione di alcune delle sue raccomandazioni pone difficoltà, l'ACC ha ricordato che, poiché la convenzione le assegna il compito di controllare che le misure di sicurezza del C.SIS siano rispettate, è suo dovere formulare le raccomandazioni del caso affinché il C.SIS si attesti sempre su un livello di sicurezza fra i più elevati. Le quattro raccomandazioni dell'ACC che non saranno messe in pratica vertono sulla sicurezza fisica, il blocco dei terminali dopo un dato tempo, l'assenza di barriere fisiche fra il personale del Ministero dell'interno e il C.SIS e la gestione dei dispositivi di cifratura e di altri elementi relativi alle comunicazioni. L'ACC ha insistito affinché i gruppi tecnici continuassero a valutare con attenzione le conseguenze dell'aver scartato tali raccomandazioni e vagliassero i rischi per la sicurezza insiti nel non intervenire sulle situazioni da essa rilevate.

II.2. Gruppi tecnici ed esperti

Per poter verificare se nel quadro del SIS II si tenesse debitamente conto degli aspetti connessi alla sicurezza, l'ACC aveva chiesto di prendere visione del capitolo d'oneri della futura rete SIS II e di essere tenuta al corrente dei problemi giuridici dovuti al fatto che il SIS non si fonda su una base giuridica unica.

Per quanto riguarda la mancanza di base giuridica, nella riunione del 13 dicembre 2000 l'ACC è stata informata che, all'atto dell'adozione della decisione del 20 maggio 1999 che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, il Consiglio non era riuscito a classificare le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS. Durante le discussioni erano infatti emerse divergenze d'opinione fondamentali fra le delegazioni - Commissione compresa - quanto alla base giuridica da adottare per tali disposizioni dell'acquis di Schengen. Nessuna delegazione ha nel frattempo comunicato di aver mutato posizione.

Da allora sono state avanzate diverse proposte intese ad ampliare le funzionalità del SIS II rispetto al SIS attuale, ma molte di esse comporterebbero una modifica delle vigenti disposizioni dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, al cui riguardo sussistono divergenze d'opinione. Queste dovranno essere sanate in tempi rapidi e con soluzioni inattaccabili se si vorranno concretare le proposte degli Stati membri.

Sempre dopo averla sollecitata, l'ACC ha ottenuto, nella riunione del 2 febbraio 2001, una sintesi delle

nuove funzionalità previste per il SIS II. Ha preso atto dell'intenzione del Gruppo SIS di esaminare in un secondo tempo le questioni relative alla protezione dei dati personali che alcune delle nuove funzionalità porranno. L'ACC dovrà essere tenuta al corrente dei lavori al riguardo per potersi accertare che le conclusioni del Gruppo rispecchino il suo parere e lascino impregiudicata la protezione dei dati.

I requisiti funzionali della futura rete non sono comunque ancora stati stabiliti.

II.3. Criptazione dei collegamenti SIS

Nel febbraio 2000 l'ACC aveva chiesto informazioni sull'algoritmo di cifratura utilizzato nei collegamenti SIS e messo a punto dall'Ufficio federale tedesco per la sicurezza in materia di tecnologie dell'informazione⁽¹⁾ e dalla società Bosch Telecom. Tali informazioni, che le sono state comunicate nel luglio 2000,⁽²⁾ l'hanno indotta a chiedere, nel dicembre dello stesso anno,⁽³⁾ che si realizzasse uno studio per valutare effettivamente le conseguenze economiche e organizzative che comporterebbe l'attuazione, già nel quadro di SISNET, delle misure necessarie per modificare periodicamente le chiavi di cifratura dei dispositivi. Queste infatti non sono state mai modificate dopo l'entrata in funzione del SIS e l'ACC ritiene che il loro mantenimento a tempo indefinito possa costituire un grave rischio per la sicurezza del traffico di dati SIS, dato che, secondo i criteri più elementari in materia di sicurezza, la validità di un sistema di cifratura dipende direttamente dal periodo fissato per modificare le sue chiavi. L'ACC ha inoltre chiesto informazioni sullo stato del progetto SISNET e una documentazione sui requisiti tecnici di questo nuovo sistema, mediante il quale saranno in futuro modificate le chiavi.

L'ACC si compiace che, il 23 marzo 2001, il Comitato dell'articolo 36 abbia approvato un progetto di risposta, sottopostogli dal Gruppo SIS, in cui si propone di dar seguito al parere dell'ACC modificando periodicamente le chiavi di cifratura dei dispositivi.

II.4. Elenco delle autorità autorizzate a consultare direttamente il SIS

L'ACC ha ottenuto, dopo averlo sollecitato, l'elenco aggiornato delle autorità autorizzate a consultare il SIS (doc. 5002/00 SIS 2 COMIX 2), che è stato presentato al Consiglio GAI del 27 marzo 2000.

L'ACC ha invitato i presidenti delle autorità di controllo nazionali a verificare, in base all'articolo 114 della convenzione, se le condizioni di accesso al SIS siano rispettate. Ha inoltre ricordato al Comitato dell'articolo 36 il ruolo che le autorità di controllo nazionali svolgono per l'aggiornamento dell'elenco delle autorità autorizzate a consultare il SIS.

CAPITOLO III: CAMPAGNA D'INFORMAZIONE

III.1. Campagna d'informazione sui diritti dei cittadini nei confronti del SIS

Nel 1997, l'ACC aveva deciso di varare in tutti paesi una campagna d'informazione destinata ai cittadini dal titolo "Il sistema di informazione Schengen vi riguarda". L'ACC aveva infatti constatato un insufficiente esercizio dei diritti del cittadino e soprattutto del diritto di accesso e di verifica dei dati. Uno dei motivi di questo deficit è la mancanza di informazione diretta al pubblico. Essa ha dunque deciso di informare i cittadini dei loro diritti nei confronti del SIS mediante opuscoli.

L'ACC ha ottenuto che gli organi di Schengen sostenessero la sua campagna di informazione, incaricandosi della stampa degli opuscoli informativi e della loro diffusione alle frontiere esterne di Schengen.

L'ACC ha proceduto a varie riprese alla valutazione di tale campagna. A quattro anni dal suo avvio, gli opuscoli dell'ACC sono diffusi in sette Stati membri che applicano l'acquis di Schengen. Il numero di domande

(1) Il BSI, ossia il "Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik".

(2) Doc. 9998/00 CATS 49 SIS 61 COMIX 522.

(3) Doc. SCHAC 2544/1/00.

di accesso presentate da cittadini ai quali è stato rifiutato l'ingresso nel territorio Schengen è notevolmente aumentato in seguito a tale campagna, dimostrandone l'efficacia. Gli Stati membri hanno ricevuto numerose domande di accesso relative a segnalazioni di cui i cittadini erano oggetto.

L'ACC deplora tuttavia che finora le autorità competenti francese e lussemburghese non abbiano ancora fornito gli strumenti necessari al lancio di tale campagna di informazione dei cittadini. I paesi nordici hanno invece dichiarato di attribuire la massima importanza a questa campagna e stanno esaminando le possibilità di realizzarla. In taluni paesi nordici alcune attività d'informazione sono già state svolte insieme alle autorità competenti. Per migliorare il trattamento delle domande per le quali è necessaria l'applicazione della procedura di cooperazione definita dall'ACC in base all'articolo 114, paragrafo 2, della convenzione, il gruppo di esperti che ha ideato l'opuscolo informativo ha redatto, basandosi sulle risposte degli Stati membri, un progetto di vademecum sul diritto dei cittadini di accedere alle informazioni contenute nel SIS e sulla cooperazione tra le autorità di controllo. Il vademecum, la cui stesura definitiva è attesa a breve, si rivolgerà alle autorità di controllo nazionali ma anche ai professionisti del diritto, che vi troveranno tutte le informazioni utili in merito alle procedure che una persona deve seguire per far valere il suo diritto di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS e di ottenerne, se del caso, la rettifica.

III.2. Pagina Internet dell'ACC

Mossa dalla stessa volontà di informare il cittadino sui suoi diritti, nel 1998 l'ACC ha deciso di creare una pagina Internet. Il cittadino vi troverà informazioni sui suoi diritti e sull'attività dell'ACC. In conseguenza all'integrazione di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, sarà il sito del Consiglio ad ospitare la pagina dell'ACC non appena saranno stati apportati gli adeguamenti necessari al progetto. La pagina dell'ACC è provvisoriamente ospitata dall'autorità di controllo portoghese e può essere consultata sul sito di questa (<http://www.cnpd.pt/schengen>).

III.3. Presentazione della quarta relazione annuale dell'ACC in occasione della conferenza stampa di Bruxelles

L'ACC ha presentato la quarta relazione sulle sue attività (marzo 1999 - febbraio 2000)⁽¹⁾ nella conferenza stampa organizzata l'11 ottobre 2000 a Bruxelles. La stampa internazionale, in particolare quella dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, si è mostrata particolarmente interessata al ruolo e alle competenze dell'ACC nel sistema Schengen, al funzionamento del SIS, al tipo di dati in esso contenuti e agli strumenti di accesso di cui dispone il cittadino, così come al futuro dell'ACC.

Interviste sulle attività dell'ACC sono state rilasciate alle televisioni svedese e danese e sono state pubblicate su quotidiani e su periodici specializzati in Danimarca, Norvegia e Svezia.

Le relazioni sono state diffuse dalle autorità di controllo nazionali utilizzando gli stessi canali di cui si avvalgono per le loro relazioni nazionali e, in taluni casi, Internet. Sono state altresì trasmesse dal Presidente dell'ACC al Presidente e alla Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo. In alcuni paesi si sono tenute conferenze stampa per presentare il documento e per sensibilizzare il pubblico.

CAPITOLO IV: INTEGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA E ACQUIS DELL'ACC

Ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam, le decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo e gli atti adottati ai fini dell'applicazione della convenzione da parte di autorità alle quali il Comitato esecutivo ha conferito potere decisionale costituiscono acquis comunitario. Diverse di queste decisioni riguardano l'ACC, in particolare quelle che riconoscono la sua indipendenza, l'autonomia della sua linea di bilancio, i bilanci annuali e l'accesso alla documentazione e alle informazioni Schengen ecc.

⁽¹⁾ Doc. SCHAC 2533/1/00 REV1.

Su richiesta del Gruppo centrale Schengen, l'ACC ha redatto l'elenco del suo acquis, nella prospettiva dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'Unione europea (allegato 7), nel quale erano enumerati i pareri adottati dall'ACC e le decisioni adottate dagli organi esecutivi di Schengen in merito al funzionamento dell'ACC e alla sua indipendenza. Tale elenco è stato trasmesso al Consiglio dell'Unione europea e al Presidente del Gruppo centrale il 18 maggio 1998, così come, nel dicembre 1998, una nota supplementare relativa all'acquis istituzionale e funzionale dell'ACC.

Tale punto non è stato trattato dal Gruppo centrale né nella riunione del 19 febbraio 1999 né successivamente, nonostante un sollecito rivolto dall'ACC al Presidente di tale gruppo.

Nessuno dei pareri dell'ACC o delle decisioni che la riguardano è stato incorporato nell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea. Il Consiglio dei Ministri ha adottato, il 20 maggio 1999, una *decisione del Consiglio concernente l'Autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990.*⁽¹⁾ Con tale decisione il Consiglio si impegna a provvedere al segretariato dell'ACC e a fornirle i mezzi logistici necessari all'organizzazione delle sue riunioni a Bruxelles, oltre che a rimborsare le spese di viaggio dei suoi membri per le riunioni dell'ACC a Bruxelles o dei suoi esperti per i controlli a Strasburgo. Nella decisione si constata inoltre che l'ACC dovrà adattare il suo regolamento interno alla nuova situazione.

L'ACC insiste nel deplorare che, a causa di questa interpretazione restrittiva del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam, l'acquis dell'ACC continui ad avere come base giuridica quella dell'ACC stessa.

L'ACC rileva quindi che i suoi pareri e le sue raccomandazioni costituiscono un insieme la cui base giuridica è fondata su quella dell'ACC stessa, che deve essere presa in considerazione dagli Stati che applicano attualmente l'acquis di Schengen e da ogni nuovo Stato che si unirà ad essi.

Nel parere 2000/1 l'ACC ha annunciato che incaricherà le autorità di controllo nazionali di verificare il rispetto di tale acquis.

CAPITOLO V: FUNZIONAMENTO DELL'ACC

V.1. Riunioni

Dal marzo 2000 l'ACC ha tenuto otto riunioni plenarie, alle quali si aggiungono una riunione del gruppo ristretto sul diritto di accesso e una riunione di esperti sul controllo del C.SIS e degli uffici SIRENE.

V.2. Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

Nel dicembre 2000, i Sig. B. De Schutter (delegazione belga) e G. Buttarelli (delegazione italiana) sono stati confermati nelle rispettive cariche di Presidente e Vicepresidente.

Nel dicembre 2001 il Sig. G. Buttarelli è stato eletto Presidente.

V.3. Bilancio dell'ACC e supporto di segreteria

L'ACC non ha ancora riottenuto una linea di bilancio autonoma. Eppure, i bilanci relativi al funzionamento del SIS sono stati ripresi nell'acquis e la linea di bilancio autonoma assegnata all'ACC rientrava nella definizione dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo allegato al trattato di Amsterdam.

L'ACC deplora che, nella sua decisione, il Consiglio non abbia tenuto conto di talune missioni che la convenzione le attribuisce. Ai sensi della decisione infatti, se sono a carico del Consiglio le spese di viaggio dei

(1) Decisione adottata dal Consiglio il 20 maggio 1999 e pubblicata nella GU L 176 del 10 luglio 1999, pag. 34.

membri per le riunioni plenarie a Bruxelles, non lo sono invece le spese di soggiorno per le visite di controllo del C.SIS né quelle indotte, ad esempio, da una campagna d'informazione dei cittadini sui loro diritti nei confronti del SIS. L'efficienza dell'ACC dipende quindi in gran parte dalla buona volontà del Consiglio, e in particolare della Presidenza in carica, la quale si trova di fronte ad una scelta difficile fra le proprie priorità, in cui l'ACC non necessariamente viene al primo posto, e le limitate risorse del Consiglio in termini di, segnatamente, disponibilità delle sale di riunione e degli interpreti.

Quanto al supporto di segreteria, dal 1° settembre 2001 l'ACC condivide un segretariato con l'autorità dell'Europol e quella doganale. Il Consiglio ha infatti approvato, con decisione del 17 ottobre 2000, l'istituzione di un segretariato comune per le autorità di controllo comuni del terzo pilastro del trattato sull'Unione europea.⁽¹⁾ Il personale assegnato a tale segretariato (due persone nel settembre 2001, cui se ne aggiungerà una terza nei mesi successivi) lavorerà per le tre autorità, segnando così un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Detta decisione del Consiglio segna una prima tappa verso un ravvicinamento delle autorità di controllo comuni stesse. Questa fase potrà essere superata solo svolgendo una riflessione approfondita sul ruolo delle autorità di controllo istituite a livello europeo e sui mezzi da assegnare loro affinché possano onorare il loro ruolo fondamentale di custode dei diritti dei cittadini a fronte di un sistema di trattamento dei dati inquadrato nell'ambito di polizia a livello europeo.

V.4. Regolamento interno

Il regolamento interno dell'ACC è riportato in allegato. Esso non è stato modificato nel senso chiesto dal Consiglio nella decisione del 20 maggio 1999 e l'ACC continua ad applicarlo per quanto esso è compatibile con la situazione venutasi a creare a seguito della decisione del Consiglio. Si rilevi che le incompatibilità tra il regolamento interno dell'ACC e la decisione del Consiglio riguardano solo aspetti pratici e organizzativi, che l'ACC peraltro contesta.

TERZA PARTE:

RELAZIONI DELL'ACC ALL'INTERNO E AL DI FUORI DELLA STRUTTURA SCHENGEN E DEL CONSIGLIO

I.1. Relazioni con la Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo

Dal 1997 l'ACC ha proposto alla Presidenza della Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo di poterle presentare la sua relazione annuale. Una serie di esemplari della stessa sono stati inviati ogni anno a questa Commissione del Parlamento europeo. Il Presidente dell'ACC vi è stato invitato ad un'audizione dedicata al tema "Unione europea e protezione dei dati" svoltasi il 22 e 23 febbraio 2000. Ha così potuto illustrare il ruolo dell'ACC e i suoi principali risultati. I partecipanti si sono interessati in modo particolare al problema dell'usurpazione d'identità. L'ACC si compiace per tale iniziativa del Parlamento europeo che risponde al suo desiderio di trasparenza e d'informazione.

Il 27 giugno 2000 il Presidente dell'ACC ha partecipato, assieme ad una rappresentante della Presidenza portoghese, al Presidente portoghese del Gruppo "Sistemi d'informazione e protezione dei dati" e al suo successore francese, a una riunione con il deputato europeo Hernández Mollar, relatore della Commissione per le libertà pubbliche, in cui si è discusso del progetto di decisione relativa al segretariato comune delle autorità di controllo. Il Parlamento ha espresso timori riguardo all'indipendenza delle autorità di controllo, segnatamente a livello di bilancio, e ha manifestato l'intenzione di proporre l'assegnazione di una linea di bilancio autonoma alle autorità di controllo, come avviene per il mediatore.

(1) Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituiti dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) - GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1.

Il Presidente dell'ACC è stato inoltre invitato ad assistere alla seduta della Commissione per le libertà pubbliche del 12 luglio 2000, durante la quale è stato esaminato il progetto di decisione.

I.2. Relazioni con il Comitato dell'articolo 36, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti e il Consiglio

Prima dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea, il Gruppo centrale aveva accettato di associare l'ACC alle attività sullo studio preliminare della rete SIRENE fase II e sul SIS I+. L'ACC doveva in tal modo accertarsi che il sistema futuro comprendesse specifiche tecniche che consentissero di esercitare i controlli previsti dalla convenzione. Da allora i lavori dei gruppi tecnici sono stati portati avanti senza che l'ACC vi fosse associata: essa non ha ricevuto nessuna informazione sull'integrazione dei cinque paesi nordici nel SIS, mentre le informazioni sugli sviluppi tecnici in preparazione (SIS I+ e SIS II) le sono state comunicate soltanto dopo ripetuti solleciti.

Dall'integrazione di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, i Presidenti successivi dell'ACC hanno sempre voluto allacciare contatti informali con le varie Presidenze del Consiglio in carica. Il primo incontro ha avuto luogo sotto Presidenza finlandese e verteva su un progetto di segretariato comune alle autorità di controllo comuni del terzo pilastro, mentre il secondo si è svolto sotto Presidenza portoghese e riguardava la valutazione del livello di protezione dei dati di carattere personale nei paesi nordici. Sotto Presidenza francese non c'è stata nessuna riunione, mentre l'attuale Presidenza svedese dà prova di un'apertura incoraggiante: nel febbraio 2001 il Presidente del Comitato dell'articolo 36 ha infatti assicurato al Presidente dell'ACC che avrebbe sostenuto l'ACC nelle sue attività.

I.3. Commissione di valutazione – Paesi nordici

Nel gennaio e febbraio 2001 sono state effettuate altre visite di valutazione nei paesi nordici per verificare l'esistenza dei presupposti per la messa in applicazione dell'acquis di Schengen per quanto riguarda il controllo alle frontiere esterne e il funzionamento del SIS.

L'ACC, benché abbia un interesse diretto in questo campo, non è stata associata in nessun modo alla valutazione e neppure i suoi risultati le sono stati comunicati ufficialmente.

I.4. Posizione del Regno Unito e dell'Irlanda

Questi due paesi sono gli unici dell'Unione europea che non applicano ancora l'acquis di Schengen.

L'articolo 4 del protocollo Schengen offre la possibilità al Regno Unito e all'Irlanda, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, di chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis.

Il Regno Unito si è avvalso di tale disposizione nel 1999 e, su tale base, applicherà in parte l'acquis di Schengen, in particolare il SIS. Il progetto di decisione prevede che il regime in materia di protezione dei dati della convenzione di Schengen sarà applicabile al Regno Unito nella misura in cui questo paese applicherà l'acquis di Schengen. Allo stato attuale del fascicolo, solo l'articolo 96 della convenzione dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione. Il 30 giugno 2000 l'ACC ha riconosciuto al Regno Unito lo status di osservatore (v. supra, seconda parte, punto I.5).

La richiesta dell'Irlanda di partecipare in parte alle disposizioni dell'acquis di Schengen è attualmente all'esame.

L'ACC auspica di poter svolgere la propria funzione venendo associata alla verifica dei presupposti per la messa in applicazione dell'acquis di Schengen in questi due paesi.

QUARTA PARTE: REAZIONI DELLE AUTORITÀ SCHENGEN ALLA RELAZIONE ANNUALE DELL'ACC

L'ACC non ha registrato nessuna reazione degli organi del Consiglio alla sua quarta relazione di attività.

QUINTA PARTE: IL FUTURO DELL'ACC NEL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE

I sistemi d'informazione in Europa sono in continua evoluzione. Il sistema d'informazione Schengen è applicato in 15 paesi, la convenzione Europol è entrata in vigore e la sua autorità di controllo funziona e anche il sistema d'informazione doganale e il sistema Eurodac saranno tra breve operativi.

A fronte di tale evoluzione costante, relativamente al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione di polizia il ruolo dell'ACC - al pari di quello dell'autorità di controllo comune dell'Europol e dell'autorità istituita dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale - è indispensabile per garantire l'equilibrio fra il buon funzionamento dell'apparato di polizia e la massima tutela dei diritti umani. Se l'istituzione di un segretariato unico segna un importante primo passo verso il consolidamento del sistema di controllo, si dovrà altresì vagliare seriamente la possibilità di armonizzare, se non addirittura di fondere, gli organi di controllo. Il nuovo interesse del Parlamento europeo e la maggiore consapevolezza da parte dei cittadini dell'importanza dei garanti del corretto funzionamento di tali organi sono peraltro segnali incoraggianti dell'interesse sempre maggiore che converge sulle attività dell'ACC nell'Unione europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

1. COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE

aggiornamento: 31 dicembre 2001

Presidente: Sig. Bart DE SCHUTTER
Vicepresidente: Sig. Giovanni BUTTARELLI

AUSTRIA

MEMBRI
Sig.ra Waltraut KOTSCHY
Sig.ra Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER
SUPPLENTI
Sig.ra Birgit HROVAT-WESENER

BELGIO

MEMBRI
Sig. Bart DE SCHUTTER
Sig.ra Bénédicte HAVELANGE

DANIMARCA

MEMBRI
Sig.ra Lotte N. JØRGENSEN
Sig. Peter AHLESON

FINLANDIA

MEMBRI
Sig.ra Maija KLEEMOLA
Sig. Reijo AARNIO

SUPPLEMENTE
Sig. Heiki HUHTINIEMI

FRANCIA

MEMBRI
Sig. Alex TÜRK
Sig.ra Florence FOURETS
SUPPLENTI
Sig. Olivier COUTOR

GERMANIA

MEMBRI
Sig. Joachim JACOB
rappresentato dal Sig. Wolfgang von POMMER ESCHE
Sig. Friedrich VON ZEZSCHWITZ
rappresentato dalla Sig.ra Angelika SCHRIEVER-STEINBERG

GRECIA

MEMBRI
Sig. Constantinos DAFERMOS
SUPPLENTI
Sig. Georgios DELYANNIS
Sig. Dimitrios GRITZALIS

ISLANDA

MEMBRI
Sig. Sigrun JÖHANNESDOTTIR
Sig.ra Margret STEINARSDOTTIR

ITALIA

MEMBRI
Sig. Sebastiano NERI
Sig. Giovanni BUTTARELLI

LUSSEMBURGO

MEMBRI
Sig. René FABER
SUPPLENTI
Sig. Jean WAGNER
Sig. Georges WIVENES

PAESI BASSI

MEMBRI
Sig. Peter HUSTINX
Sig. Ulco van de POL

NORVEGIA

MEMBRI
Sig. Georg APENES
Sig.a Guro SLETTMARK

PORTOGALLO

MEMBRI
Sig. Luis BARROSO
Sig.a Isabel CRUZ

SPAGNA

MEMBRI

Sig. Juan Manuel FERNANDEZ LOPEZ

Sig. Miguel Angel LOPEZ HERRERO

SUPPLENTI

Sig. Emilio ACED FELEZ

Sig.a María Concepción ROMERO CIQUE

SVEZIA

MEMBRI

Sig. Leif LINDGREN

Sig.a Britt-Marie WESTER

SUPPLENTI

Sig.a Birgitta ABJORNSSON

Sig.a Anna-Karin WALDTON

2. QUADRO DEI PARERI DELL'ACC E REAZIONI DEGLI ORGANI ESECUTIVI E TECNICI

	Contenuto.	Attività	Osservazioni
Controllo del C.SIS.(marzo 1994) e parere del 18 maggio 1994	<ul style="list-style-type: none"> – Vigilare sul trasporto e sulla conservazione del back-up dei dati. – Migliorare l'affidabilità dei collegamenti tra il C.SIS e gli N.SIS. – Garantire una separazione fisica tra le apparecchiature del C.SIS e quelle del Ministero dell'Interno francese situate nello stesso edificio. 	<ul style="list-style-type: none"> – La Francia ha adottato le misure ritenute più adeguate. – Il 4 marzo 1998, in occasione di una visita al C.SIS da parte del Gruppo centrale e del presidente dell'ACC, sono stati presentati alcuni lavori di adattamento del sito. 	Stando alle informazioni in possesso dell'ACC questi lavori non sono stati realizzati.
Parere del 22 febbraio 1995 sul fondamento giuridico degli uffici SIRENE	Poiché la Convenzione non prevede una base giuridica per l'esistenza degli uffici SIRENE, tale base va creata modificando la Convenzione o modificando in modo armonizzato le legislazioni nazionali.	Il 27 giugno 1996, il Gruppo centrale ha ritenuto che la base giuridica esiste, che i metodi di lavoro, la struttura e lo statuto formale degli uffici SIRENE sono disciplinati dal diritto interno degli Stati Schengen e che le autorità di controllo nazionali garantiscono il controllo del funzionamento del SIS e degli uffici SIRENE e provvedono all'informazione dell'ACC.	Quindici mesi dopo essere stato adito, il Gruppo centrale respinge l'argomentazione dell'ACC.
Visita di controllo al C.SIS del mese di ottobre 1996: Raccomandazione n. 1	Vigilare sull'identità degli archivi delle Parti contraenti.	Definizione di una nuova procedura di raffronto dei dati che non evidenzia più le differenze riscontrate dall'ACC	Le differenze continuano ad esistere, ma non sono più evidenziate
Raccomandazione n. 2	Procedere ad una certificazione ITSEM/ITSEC del sistema informatico ed applicare le misure di sicurezza raccomandate o garantire almeno il livello di sicurezza previsto.	<ul style="list-style-type: none"> – Impossibilità di realizzare a posteriori la certificazione del sistema attuale. Impossibilità di attivare le funzioni di tracciatura. – Le specifiche tecniche definite nell'ambito della procedura di appalto per il rinnovo del C.SIS prevederanno che ogni componente del nuovo sistema debba obbligatoriamente essere conforme ai criteri ITSEC e alla norma 4-C2/E2. I sistemi saranno certificati e potranno esserlo su richiesta degli Stati Schengen. 	<p>Il Gruppo centrale dichiara che non è possibile procedere alla certificazione del sistema attuale.</p> <p>Il futuro sistema potrà essere certificato.</p>

	Contenuto	Attività	Osservazioni
Raccomandazione n. 3	Ridurre il numero di "super utenti" del C.SIS che usufruiscono di un accesso privilegiato al sistema che consente loro di accedere a qualsiasi archivio registrato nel sistema informatico, di modificarne il contenuto e di cancellare qualsiasi traccia del loro intervento.	<ul style="list-style-type: none">– Il personale del C.SIS è oggetto di severissime procedure di assunzione e di controllo di sicurezza.– Nelle specifiche dei nuovi sistemi sarà prevista una ripartizione precisa dei compiti di gestione affinché le funzioni possano essere attribuite sulla base di tali compiti.– Questa misura dovrebbe permettere di ridurre il numero di "super utenti" necessari.	L'ACC ha constatato, nel 1999, che il numero di "super utenti" è stato ridotto.
Raccomandazione n. 4	Attivare le funzioni di tracciatura che consentono di verificare a posteriori le azioni effettuate dai vari utenti, a prescindere dal loro profilo.	<p>Le specifiche tecniche definite nell'ambito della procedura di appalto per il rinnovo del C.SIS prevederanno che le ditte offertenate dovranno indicare le risorse supplementari necessarie perché i criteri di prestazione del sistema siano rispettati in caso di attivazione delle funzioni di tracciatura. Le specifiche prevedono inoltre che siano realizzati test con le funzioni di tracciatura attivate, allo scopo di verificare che il sistema operativo sia in grado di funzionare anche con le funzioni di tracciatura attivate.</p> <p>Le specifiche tecniche e l'offerta selezionata saranno trasmesse all'ACC perché questa possa prendere posizione.</p>	
Raccomandazione n. 5	Gestione e trasporto dei supporti magnetici Ricorrere sistematicamente alla cifratura in caso di registrazione dei dati su supporto magnetico per fini di trasporto o stoccaggio. L'ACC ha in effetti constatato che le misure di sicurezza adottate dagli Stati Schengen nella gestione e nel trasporto dei supporti magnetici sui quali sono registrati i dati SIS sono insufficienti.	Gli esperti del PWP hanno esaminato nel 1998 una soluzione che consiste nel trasmettere dati cifrati online. Questa soluzione consentirebbe una protezione equivalente a quella delle transmissioni tra C.SIS e N.SIS ed eviterebbe i rischi di smarrimento, furto o sostituzione.	

Contenuto	Attività	Osservazioni
<p>Parere del 7 marzo 1997 sul progetto pilota relativo ai veicoli rubati, formulato su invito del Gruppo centrale del 10 febbraio 1997</p>	<p>Rifiutare l'accesso al SIS da parte degli Stati Schengen che non applicano ancora la Convenzione.</p> <p>L'ACC ha ricordato che le disposizioni della Convenzione autorizzano l'accesso al SIS dei soli Stati che applicano la Convenzione stessa. Ha tuttavia indicato che tali paesi potevano essere associati al progetto mediante meccanismi di cooperazione bilaterale o multilaterale disciplinati dalle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati e assoggettati al controllo delle autorità di controllo nazionali.</p> <p>Alla data di realizzazione del progetto, l'Austria, l'Italia e la Grecia non applicavano ancora la Convenzione.</p>	<p>Il progetto pilota è stato portato avanti evitando che gli Stati che non applicavano la Convenzione avessero accesso ai dati.</p> <p>I meccanismi di cooperazione bilaterale o multilaterale proposti dall'ACC hanno consentito di associare questi paesi al progetto pilota.</p>
<p>Parere del 7 marzo 1997 sul progetto di accordo sulle infrazioni stradali</p>	<p>Richiamare nel testo dell'accordo le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.</p>	<p>Il gruppo di lavoro competente ha adattato il progetto come richiesto dall'ACC.</p>
<p>Parere 97/1 del 22 maggio 1997 sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni SIS (per consentire il trasporto delle copie verso le rappresentanze diplomatiche e consolari, articolo 118, 2° comma della Convenzione)</p>	<p>Vigilare sulla sicurezza durante il trasporto delle copie.</p> <p>Provvedere alla registrazione di almeno il 10% delle consultazioni di questi supporti per consentire alle autorità di controllo di verificare se tali consultazioni erano autorizzate.</p> <p>Poiché l'uso di copie non aggiornate può recare pregiudizio ai diritti del cittadino, in attesa della creazione di un sistema di consultazione diretta, gli Stati membri debbono procedere a verifiche supplementari in tempo reale per garantire l'attualità di una segnalazione che figura su una copia ed accettare la propria responsabilità in caso di rilascio di un visto ad una persona segnalata nel SIS dopo duplicazione dei dati.</p>	<p>Nel 1998 la questione era ancora allo studio del Comitato di orientamento SIS.</p>

	Contenuto	Attività	Osservazioni
Parere 98/1 sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione	Procedere alla distruzione fisica dei dossier relativi ad una segnalazione dopo cancellazione della stessa. Modificare in questo senso il Manuale SIRENE.	Il 13 gennaio 1999, il Gruppo centrale ha trasmesso all'ACC la risposta del gruppo di lavoro competente, stando al quale la conservazione dei dossier è disciplinata dal diritto nazionale.	
Parere 98/2 sulla segnalazione nel SIS di persone vittime di un'usurpazione di identità	Adottare una soluzione che consenta di indicare che si tratta di un'identità usurpata al fine di tutelare i diritti della vittima di tale usurpazione di identità.	Al momento non è ancora stata trovata una soluzione al problema. Il SIS II dovrebbe consentire di risolvere il problema. Nel mese di marzo 1998, il Gruppo centrale ha annunciato che esisteva una decisione in materia.	Il problema dovrebbe essere risolto entro il 2000.
Parere 98/3 sulle eventuali relazioni tra il SIS e il progetto di sistema "ASF – veicoli rubati" (Automated Search Facility) di Interpol	Non autorizzare la trasmissione di dati personali dal SIS verso Stati non Schengen	Il Gruppo centrale ha seguito il parere dell'ACC.	
Parere 98/4 sulla registrazione delle consultazioni ai sensi dell'articolo 103 della Convenzione	Rispettare le regole comuni per garantire che sia registrato il 10% delle consultazioni del SIS.	Il Gruppo centrale non ha seguito il parere dell'ACC ritenendo che la questione è di competenza degli Stati membri.	
Parere 98/5 sull'accesso al SIS da parte degli uffici della motorizzazione	Rifiutare l'accesso al Sistema d'informazione Schengen da parte degli uffici della motorizzazione. L'ACC considera tuttavia che l'accesso è ammissibile nei casi in cui l'ufficio della motorizzazione soddisfa le condizioni di competenza e di finalità previste dalla Convenzione ed è in grado di applicare le misure di sicurezza di cui all'articolo 118 della Convenzione stessa.		

	Contenuto	Attività	Osservazioni
Parere supplementare dell'11 ottobre 1999 sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione		Il Comitato dell'articolo 36 conferma l'analisi del gruppo centrale e invita il gruppo SIRENE ad adeguare, se necessario, il manuale SIRENE.	
Parere supplementare del 15 febbraio 2000 sulla segnalazione nel SIS di persone vittime di un'usurpazione d'identità			
Nordic SCHAC 2543/000	Analisi dell'ottemperanza alle condizioni preliminari per la messa in applicazione dell'acquis di Schengen nei paesi nordici – protezione dei dati di carattere personale		
Attuazione del SIS nel R.U SCHAC 2520/01	Attuazione del SIS nel Regno Unito		

3. ELENCO DELLE DECISIONI, DELLE RACCOMANDAZIONI, DEI PARERI E DELLE RELAZIONI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE SCHENGEN CHE COSTITUIRANNO L'ACQUIS SCHENGEN IN CONFORMITÀ DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INCORPORAZIONE DELL'ACQUIS SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA PREVISTO NEL TRATTATO DI AMSTERDAM

Documento	Argomento	Rif. documento Schengen
Regolamento interno	Il Regolamento garantisce l'indipendenza dell'ACC e ne definisce la composizione, le modalità di elezione della presidenza, le regole di funzionamento e i compiti da assolvere.	SCH/Aut-cont (95) 25, 6a rev.
Linea di bilancio autonoma	Garantisce nel quadro del bilancio generale di Schengen una linea autonoma dell'ACC, come proposto da quest'ultima.	SCH/Com-ex (97) PV 1 riv. (riunione del Comitato esecutivo del 25 aprile 1997); SCH/Com-ex (97) 1 (decisione del Comitato esecutivo del 25 aprile 1997); SCH/Com-ex (98) 9 (progetto di decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998)
Bilancio dell'ACC 1997 e 1998	Stabilisce fondi e criteri di ripartizione adeguati per l'assolvimento dei compiti.	SCH/Aut-cont (96) 4a rev. + SCH/Aut-cont (98) budget 1
Decisione dell'ACC relativa alle leggi sulla protezione dei dati della Grecia	Dichiarazione dell'ACC sull'entrata in vigore delle leggi sulla protezione dei dati della Grecia.	SCH/Aut-cont (97) PV 3 (riunione dell'ACC del 27 marzo 1997) e SCH/Aut-cont (97) L 5
Decisione dell'ACC relativa alle leggi sulla protezione dei dati dell'Italia	Dichiarazione dell'ACC sull'entrata in vigore delle leggi sulla protezione dei dati dell'Italia	SCH/Aut-cont (97) PV 7 (riunione dell'ACC del 4 luglio 1997) e SCH/Aut-cont (97) 35
Elenco delle autorità autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS	Articolo 101, 4 ^o comma della Convenzione. Decisione dell'ACCP.	SCH/Aut-cont (95) PV 1 (riunione dell'ACCP del 22 febbraio 1995)
Raccomandazioni dell'ACCP sul C.SIS	Raccomandazioni relative alla sicurezza presso il C.SIS, all'affidabilità delle trasmissioni tra gli N.SIS e il sistema centrale.	SCH/Aut-cont (94) dec. 1 (18 maggio 1994)
Parere sull'esercizio del diritto di accesso e sui principi di cooperazione nella verifica dei dati	Definisce i principi di cooperazione tra le autorità di controllo nazionali, nel quadro dell'esercizio dei diritti di accesso e di verifica.	SCH/Aut-cont (96) 16, 2a rev.
Raccomandazioni dell'ACC sul funzionamento del sistema d'informazione	Raccomandazioni sulla sicurezza del SIS contenute nella Relazione a carattere riservato del 27 marzo 1997 e riprodotte in parte nella relazione di attività 1995-1997.	<ul style="list-style-type: none"> • SCH/Aut-cont (96) 40, 2a rev. (dicembre 1996, versione definitiva del 27 marzo 1997) n° (RISERVATO) • SCH/Aut-cont (97) 27, 2a rev. (Relazione di attività 1995-1997 del 17 marzo 1997) n° pagg. 24-28
Parere sul progetto pilota relativo ai veicoli rubati	Principi da rispettare in materia di scambio di informazioni provenienti dal SIS, nell'ambito di operazioni tra Stati Schengen, con paesi che non applicano ancora la Convenzione.	Parere del 7 marzo 1997 (SCH/Aut-cont (96) 22 riv.)

Parere sull'Accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie	Enumerazione delle menzioni relative alla protezione dei dati (diritti delle persone, principio di cooperazione tra autorità nazionali e competenze dell'ACC) che devono figurare nell'Accordo.	Parere del 7 marzo 1997 (SCH/Aut-cont (96) 19 riv.)
Relazione sulle attività dell'ACC - marzo 1995/marzo 1997	Attività dell'ACC da marzo 1995 a marzo 1997 (Approvata e distribuita ai sensi dell'articolo 115, 4° comma della Convenzione di applicazione).	SCH/Aut-cont (97) 27, 2a rev. del 17 marzo 1997
Relazione sulle attività dell'ACC – marzo 1997/marzo 1998	Attività dell'ACC da marzo 1997 a marzo 1998 (Approvata e distribuita ai sensi dell'articolo 115, 4° comma della Convenzione di applicazione)	SCH/Aut-cont (98) 5, 5a rev., pubblicato il 28 aprile 1998
Decisione sulla composizione dell'Autorità	Decisione sul riconoscimento dello status di osservatori ai rappresentanti della Danimarca, della Finlandia, della Norvegia, dell'Islanda e della Svezia.	SCH/Aut-cont (97) PV 1 (verbale della riunione del 10 e 11 febbraio 1997 a Strasburgo)
Decisioni sulla composizione dell'Autorità	Decisione sul riconoscimento della qualità di membri dell'ACC ai rappresentanti dell'Austria, della Grecia e dell'Italia.	SCH/Aut-cont (97) PV 11 (verbale della riunione dell'ACC del 12 dicembre 1997)
Parere sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni SIS	Utilizzazione di supporti tecnici di duplicazione ai fini della consultazione delle segnalazioni ex articolo 96 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari di alcuni Stati Schengen all'estero.	Parere 97/1 del 22 maggio 1997 (SCH/Aut-cont (97) 38 riv.)
Parere sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione	Cancellazione dei dati ai sensi dell'articolo 112. Revisione del Manuale Sirenè.	Parere 98/1 del 3 febbraio 1998 (SCH/Aut-cont (97) 55, 2a rev.)
Parere sulla segnalazione nel SIS di persone la cui identità è stata usurpata	Denuncia da parte dell'ACC della situazione attuale e proposta di collaborazione ai fini della ricerca di una soluzione che non rechi pregiudizio ai diritti del legittimo titolare dell'identità usurpata.	Parere 98/2 del 3 febbraio 1998 (SCH/Aut-cont (97) 42, 2a rev.)
Parere sulle eventuali relazioni tra il SIS e il progetto "ASF – Veicoli rubati" di Interpol.	Tipo di dati che possono essere trasmessi dal SIS verso la banca dati d'Interpol ASF.	Parere 98/3 del 3 febbraio 1998 (SCH/Aut-cont (97) 50, 2a rev.)
Parere sulla registrazione delle consultazioni prevista all'articolo 103	Enumerazione dei criteri da rispettare al momento della registrazione di cui all'articolo 103.	Parere 98/4 del 3 febbraio 1998 (SCH/Aut-cont (97) 70 riv.)